

Congedo gioventù

art. 46 cpv. 1 lett. c) LORD e 31 RDSI

Possono beneficiare del congedo gioventù i giovani fino all'età di 30 anni, che operino a titolo benevolo nel campo del lavoro giovanile in un'istituzione culturale o sociale.

Il diritto al congedo gioventù è al massimo di 8 giorni lavorativi annui.

I congedi per affari pubblici, affari sindacali, volontariato sociale, volontariato svolto nelle colonie, congedo gioventù, sportivi d'élite, gioventù e sport sono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e non possono superare, se cumulati, un limite massimo di 12 giorni lavorativi annui.

Il diritto ai giorni di congedo pagato è rapportato al grado d'occupazione

Dati di servizio

CID

--	--	--	--	--	--	--

Cognome, Nome

.....

Funzione

.....

Divisione

.....

Unità amministrativa/Scuola

.....

Scopo del congedo gioventù:

dal

al

(allegare giustificativo)

Data

Firma del/la richiedente

Autorizzazione

concessa respinta (allegare motivazione)

Il direttore o il funzionario dirigente è competente per la decisione, ed invia copia del formulario, sia accettato che respinto, al collaboratore e alla Sezione amministrativa del DECS.

Contro la presente decisione il collaboratore ha facoltà di reclamo alla Sezione amministrativa del DECS, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dall'intimazione.

.....
Data

.....
Cognome, Nome del Funzionario dirigente

.....
Firma

COMUNICAZIONE: all'interessato/a
Sezione amministrativa DECS
(allegare giustificativo)